

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1052

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAISANO GRASSI, MOLINARI, ROCCHI e
PROCACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1993

Norme sulla detraibilità dalla dichiarazione dei redditi degli
importi relativi alle tariffe degli asili nido

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge pone all'attenzione dei colleghi un problema molto sentito dai genitori di bambini frequentanti l'asilo nido e che, finora, non è mai stato affrontato nè dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, nè dalla legge 29 novembre 1977, n. 891, nè, a quanto è dato sapere, da altre norme finanziarie speciali o generali.

Infatti, se la legge n. 1044 del 1971 stabilisce che l'asilo nido è «un servizio sociale di interesse pubblico» finalizzato all'«assistenza ai bambini di età fino a tre anni», tuttavia, l'affidamento della gestione ai comuni, tramite la legislazione attuativa regionale, non ha consentito nè una omogenea applicazione della legge sul territorio nazionale, nè una omogenea definizione dei costi cui commisurare le tariffe.

I comuni, che sono obbligati al rispetto delle disposizioni annuali delle varie leggi finanziarie in ordine ai livelli minimi di copertura del servizio imposti per i servizi a domanda individuale (attualmente il 36 per cento), hanno potuto liberamente «imporre» tariffe molto divergenti (da tariffe «politiche» a tariffe che coprono praticamente tutto il costo), in relazione alla peculiare propensione politica a favorire o meno la diffusione dell'asilo nido quale servizio sociale diverso dalla semplice sorveglianza e custodia del bimbo durante le ore di lavoro dei genitori e quale servizio di ampia valenza sociale, non solo assistenziale, ma anche educativa e pedagogica.

Ma, indipendentemente da quanto sopra, resta il fatto che, mentre lo Stato definiva la natura di servizio sociale di interesse pubblico del nido, a sottolinearne la omogeneità con quello della scuola materna, altresì facoltativa seppur totalmente pagata dalla

pubblica finanza, non provvedeva a stabilire quelle norme minime che ne consentissero la reale diffusione ed «acquisizione culturale» da parte degli utenti.

Ci si vuole riferire al fatto che, mentre sia negli asili nido pubblici che in quelli privati, scarsi e spesso inadeguati, l'utente deve pagare tariffe consistenti (dalle 400.000 alle 600.000 lire-mese) e, molto spesso, senza neanche ricevere la regolare fattura o ricevuta fiscale, stante la particolare natura del servizio e la sua onerosità risulterebbe assolutamente giusto e necessario prevedere la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi delle tariffe pagate annualmente.

Tale giustezza e necessità derivano dal fatto che, sempre più spesso, la scelta del nido per una giovane coppia è una scelta obbligata, lavorando entrambi i genitori e, specie nelle metropoli, non avendo a disposizione i nonni per la guardiania, nè potendosi sobbarcare agevolmente alle pesanti spese di *baby-sitting* (oggi, mediamente stimabili attorno alle 800.000-900.000 lire-mese).

Chi si trova in queste condizioni - e sono molti - deve portare il figlio al nido e subirne il costo spesso molto elevato.

Un'altra determinazione, contenuta nel presente disegno di legge, riguarda il problema fiscale sopra accennato: molto spesso i titolari di asili nido privati non rilasciano ricevuta fiscale o fattura al momento del pagamento della retta mensile, generando un giro di illeciti fiscali evidente.

Per far fronte a tale situazione di diffusa evasione, tuttavia, si ritiene che non convenga reprimere questi illeciti tal quali (cosa per altro difficile, stante l'attuale scarsa capacità di controllo dello Stato ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in considerazione che altri, e sicuramente più impegnativi, sono i settori verso cui è chiamata ad intervenire l'Amministrazione finanziaria), ma piuttosto risolverli nel modo più consono all'interesse generale dello Stato, data la natura del servizio in parola e la figura giuridica (trattasi spesso di cooperative, istituti religiosi o imprese a carattere familiare) degli erogatori del servizio; tale interesse è di portare alla luce i redditi là dove si formano, ottenere il pagamento delle tasse dovute, non vessare i cittadini che lo devono effettuare.

Nel caso degli asili nido, questo obiettivo è raggiungibile attuando la proposta di cui sopra ed affiancandola alla eliminazione dell'obbligo del pagamento dell'IVA per i servizi di asili nido sia pubblici che privati.

Così facendo gli utenti dei nidi privati avranno tutto l'interesse a richiedere la ricevuta fiscale e le tariffe non saranno

gravate da un *surplus* del 19 per cento, oggi teoricamente dovuto per l'IVA, ma di fatto non corrisposto in quanto non viene emessa fattura o ricevuta fiscale.

Inoltre, così facendo, si sgraverebbero i comuni dall'obbligo di versare all'Erario statale l'IVA incassata sulle rette, col beneficio di una più equa politica di contenimento delle tariffe.

Se così non facessimo, da una parte non affronteremmo nel dovuto modo una questione, come accennato, di giustizia e di equità; dall'altra, l'Erario, cioè la collettività, non guadagnerebbe neppure le tasse sulle entrate dei gestori di asili nido privati, che spesso incassano pure loro in nero con vantaggio solo per se stessi.

Il presente disegno di legge si propone di risolvere questi due problemi nei modi chiaramente esposti nell'articolato allegato, che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi per una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le somme pagate quali rette mensili per il godimento del servizio di asilo nido, sia presso strutture pubbliche che private, sono interamente deducibili dal reddito imponibile ai fini della dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 2.

1. È abilitato alla deduzione delle somme di cui all'articolo 1 uno solo dei legittimi genitori per ogni nucleo familiare o, in caso di coniugi separati o divorziati, quello dei coniugi che effettivamente provvede al pagamento di dette somme.

Art. 3.

1. Le tariffe degli asili nido e dei servizi per l'infanzia forniti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.